

Norme oscure e assenza di linee univoche

Il Sole 24 Ore | PROFESSIONI 24 | 08 NOVEMBRE 2021 | Angelo Busani

La Sta non tollera la multidisciplinarietà e gli avvocati non possono esser soci professionisti di Stp; la Sta può svolgere in via subordinata l'esercizio di una professione diversa da quella forense e gli avvocati possono svolgere la loro professione nella Stp.

Si tratta di posizioni completamente agli antipodi ma entrambe consentite a seconda di quale sia l'Ordine degli avvocati cui ci si rivolge e che suscitano stupore, anche perché ci si trova in un contesto ove l'applicazione della normativa è effettuata da professionisti del diritto. Possibile che la legge si faccia interpretare in maniera così contrastante generando una simile disparità di trattamento? E che gli Ordini locali procedano in maniera autonoma senza che dal centro arrivi, se non una direttiva vincolante, almeno una moral suasion in un senso o nell'altro?

La diversità di vedute trova terreno fertile nell'affastellamento della normativa in materia. Dapprima la legge 183/2011 ha dettato una difficilmente comprensibile norma secondo cui nella Stp «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Poi il Dm 34/2014 ha dato attuazione alla multidisciplinarietà, disponendo l'iscrizione della Stp all'Ordine presso il quale sono iscritti i soci della Stp che esercitano la professione "prevalente". Infine è giunta la legge 124/2017 a dire che i soci della Sta, «per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'Albo, ovvero avvocati iscritti all'Albo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni». Ora, non appare essere lontana dal vero un'interpretazione di queste norme secondo cui: è legittima la Stp tra un commercialista (prevalente) e un avvocato (come socio professionista), iscritta all'Ordine dei commercialisti.

Ma perché mai non dovrebbe poi essere consentito a una Stp di avere l'avvocato come prevalente e quindi iscritta all'Ordine degli avvocati?; è legittima la Sta multidisciplinare tra un avvocato (prevalente) e un commercialista (come socio professionista). Perché costoro potrebbero essere organizzati in uno studio associato e non in una società?

Viceversa, non appare plausibile che l'Ordine degli avvocati neghi a un avvocato di far parte di una Stp in posizione minusvalente rispetto a un professionista di altro Ordine; né che un Ordine degli avvocati neghi la legittimità di una Sta multidisciplinare con gli avvocati in posizione di prevalenza e i soci professionisti iscritti ad altro Ordine in posizione subordinata.

Non pare corretto tirare per la giacca le Sezioni unite (19282/2018) ed estrarre, da un contesto nel quale la multidisciplinarietà non è stata minimamente presa in considerazione, il principio di diritto secondo cui la legge 124/2017 è legislazione speciale per legittimare l'interpretazione per la quale l'avvocato può esercitare solo in una Sta e guai a lui se svolge la professione in una Stp.

Quella sentenza riguardava una Sas partecipata da due accomandatari avvocati (80% del capitale) e da un accomandante «laureata in economia» (titolare del 20%); ma allora vigeva una legge (poi abrogata) che non solo vietava la partecipazione di altri professionisti alla Sta, ma che anche non permetteva la presenza di soci di capitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA